

A tutti i gentili Sigg. Clienti

A tutti i gentili Sigg. Collaboratori

1

CIRCOLARE N. 7/2023

Milano, 27 gennaio 2023

Oggetto: La Legge di Bilancio per il 2023-prima parte

La L. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio per il 2023, è stata pubblicata sul S.O. n. 43/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022. La Legge si compone di 21 articoli e, salvo espressa previsione, è entrata in vigore il 1° gennaio 2023. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Articolo 1, comma	Contenuto
2-9	Credito di imposta energia elettrica e gas Vengono previsti, anche nel I trimestre 2023, elevandone le percentuali, alcuni crediti di imposta, previsti per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, introdotti nel 2022. <u>Credito di imposta imprese energivore</u> Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del Decreto Mise 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del IV trimestre dell'anno 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre dell'anno 2023. Il credito d'imposta spetta anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui sopra e dalle stesse autoconsumata nel I trimestre dell'anno 2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al I trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica. <u>Credito d'imposta imprese con contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW</u> Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del Decreto Mise 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 35% della

spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Credito di imposta imprese gasivore

Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del D.M. 541/2021, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel I trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al IV trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Credito d'imposta imprese non gasivore

Alle imprese diverse da quelle di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del D.M. 541/2021, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel I trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al IV trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Norme comuni dei crediti d'imposta

Nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel IV trimestre dell'anno 2022 e nel I trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel IV trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il I trimestre dell'anno 2023.

L'ARERA, entro 10 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023 definirà il contenuto della comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2023. A tal fine non si applicano i limiti di cui:

- all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007;
- all'articolo 34, L. 388/2000.

I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

I crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva

	cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, Tub, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, Tub, ovvero, di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità, rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'Irap e Iva di cui al D.P.R. 322/1998 e dai responsabili Caf, dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro il 31 dicembre 2023. Le modalità attuative sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis, D.L. 34/2020, nonché, in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, D.L. 34/2020. Incaricato del monitoraggio sulla fruizione dei crediti è il Mef.
10	Superbonus Viene introdotto il nuovo comma 7-bis, articolo 119, D.L. 34/2020, riconoscendo il c.d. superbonus anche alle Onlus, Odv e Aps iscritte nel Registro nazionale e nei Registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per le spese relative all'installazione di impianti solari fotovoltaici realizzati in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi c.d. trainanti, a condizione che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico), e all'articolo 142, comma 1 (aree tutelate di interesse paesaggistico), D.Lgs. 42/2004. Inoltre, intervenendo sul comma 16-ter, viene stabilito che, fermo restando il calcolo del limite di spesa previsto dal comma 10-bis, per gli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari realizzati dalle Onlus che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del CdA non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, l'estensione della detrazione agli impianti realizzati nell'ambito delle comunità energetiche, avviene fino alla soglia di 200 chilowatt all'aliquota del 110%.
13-14	Iva settore del gas e somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano Viene prorogata la riduzione dell'Iva al 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. Viene ridotta al 5% anche l'aliquota Iva relativa alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, D.Lgs. 115/2008, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.
16	Iva settore teleriscaldamento Viene prevista l'aliquota Iva al 5% per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023. Se tali forniture sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota del

	5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalità attuative.
17	Bonus sociale e bonus elettrico Limitatamente al 2023, sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e alla compensazione per la fornitura di gas naturale, i nuclei familiari con un ISEE valido nel corso dell'anno 2023 fino a 15.000 euro (prima il limite era pari a 12.000 euro).
39-40	Proroga termine entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, ai fini dell'accesso agli incentivi Viene posticipato al 31 dicembre 2023 il termine entro cui gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano devono entrare in esercizio per poter accedere al riconoscimento, da parte del GSE, di una somma pari a 375 euro per ciascun Certificato di immissione di consumo di biocarburanti (CIC). La disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, § 3, T.fue.
54	Regime forfettario Intervenendo sull'articolo 1, L. 190/2014, la soglia dei compensi e dei ricavi per il c.d. regime forfettario viene elevata a 85.000 euro rispetto ai precedenti 65.000 euro. Viene, inoltre, prevista la cessazione immediata dal regime in caso di superamento del tetto di 100.000 euro, con obbligo di versamento dell'Iva a decorrere dalle operazioni che comportano l'uscita dal regime.
55-57	Tassa piatta incrementale Limitatamente al 2023, viene prevista, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfettario, la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva Irpef nella misura del 15%, su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare. Ai fini di eventuali deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva. Nella determinazione degli acconti Irpef e relative addizionali per il 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la tassa piatta incrementale.
63	Imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti Intervenendo sull'articolo 1, comma 182, L. 205/2018, per il solo 2023, viene ridotta dal 10 al 5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.
64	Plastic tax e sugar tax Viene posticipata al 2024 l'entrata in vigore sia della c.d. <i>plastic tax</i> sia della c.d. <i>sugar tax</i>.
65-69	Ammortamento fabbricati strumentali imprese nel commercio al dettaglio di prodotti di consumo

	Viene prevista, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i 4 successivi, limitatamente alle imprese operanti in una delle attività di cui ai codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori e altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati) la deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle attività di cui sopra, in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%. Le imprese di cui sopra il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli articoli 117 e ss., Tuir, possono avvalersi della disposizione in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori di cui sopra e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023, sono adottate le disposizioni attuative.
73	Aliquota Iva cessione di pellet Viene prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% per le cessioni di pellet.
74-75	Acquisto prima casa da parte di under 36 Intervenendo sull'articolo 64, D.L. 73/2021, le agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione a favore dei giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età, viene prorogato al 2023. A tal fine viene stabilito il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa per l'anno 2023 con l'assegnazione di ulteriori 430 milioni di euro.
76	Detrazione Irpef Iva sull'acquisto di immobili da imprese costruttrici Viene prevista, limitatamente agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2023, la detrazione dall'Irpef lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da Oicr immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione, pari al 50% dell'Iva dovuta sul corrispettivo di acquisto, è ripartita in 10 quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d'imposta successivi.

77-78	Imposta sostitutiva sulle prestazioni corrisposte dall'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera e dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera Viene esteso il regime della ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 5%, operata dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione sulle somme corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), anche al contribuente che riceva all'estero l'accredito delle suddette somme, senza intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani.
80	Proroga esenzione Irpef redditi dominicale e agrario Modificando l'articolo 1, comma 44, L. 232/2016, viene estesa al 2023 l'esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e lap iscritti nella previdenza agricola.
81-82	Esenzione Imu immobili occupati Viene introdotta nell'articolo 1, comma 759, L. 160/2019, la nuova lettera g-bis), stabilendo l'esenzione Imu per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633, c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo deve comunicare al Comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto Mef, da emanare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa in caso di venir meno del diritto all'esenzione. Per ristorare i Comuni per le minori entrate è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
84-86	Indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali Introducendo dei nuovi commi all'articolo 110, Tuir, viene previsto che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, Tuir. A tal fine, si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea. Tali limitazioni non trovano applicazione quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Tali spese e gli altri componenti negativi deducibili devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di 90 giorni, le prove di cui sopra e, nel caso in cui non siano ritenute idonee, deve esserne data specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A tale fine, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), L. 212/2000.

	Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori non cooperativi, mentre non trovano applicazione per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 167, Tuir. A fini di coordinamento vengono modificati: - l'articolo 8, comma 3-bis, D.Lgs. 471/1997, in materia di regime sanzionatorio; e - l'articolo 31-ter, comma 1, lettera a), secondo periodo, D.P.R. 600/1973, in materia di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale.
87-95	Società ed enti non residenti: imposta sostitutiva riserve di utili Viene previsto che gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti al 1° gennaio 2023, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), Tuir, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato. A tal fine deve essere esercitata l'opzione da parte dei contribuenti che detengono le partecipazioni nell'ambito dell'attività di impresa; in particolare: - i contribuenti assoggettati all'Ires possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva del 9% degli utili e delle riserve di utile di cui all'articolo 87, Tuir; - i contribuenti assoggettati all'Irpef possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva del 30%, degli utili e delle riserve di utile di cui all'articolo 87, Tuir. L'opzione può essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale disciplinato dall'articolo 168-ter, Tuir. L'opzione, che può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile, si perfeziona con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. L'opzione è efficace a decorrere dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022. Le aliquote sono ridotte del 3% in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a 2 esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. In caso di mancato rispetto di tali condizioni, nel termine di 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell'utile accantonato nell'apposita riserva prima del decorso del biennio, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20% e dei relativi interessi. L'imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate ai sensi dell'articolo 167, comma 2, Tuir. Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Non è ammessa la compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati alle imposte sostitutive di cui sopra. Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell'entità estera detenuta dal soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato è incrementato, fino a concorrenza del

	corrispettivo della cessione, dell'importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all'imposta sostitutiva e diminuito dell'importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti. Il Mef, con Decreto da emanarsi entro 90 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023, provvede a definire le norme di coordinamento.
96-99	Plusvalenze realizzate da soggetti esteri Modificando l'articolo 23, Tuir, viene introdotto il nuovo comma 1-bis, stabilendo che i redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato, con esclusione delle cessioni di titoli negoziati in mercati regolamentati. Intervenendo sull'articolo 5, D.Lgs. 461/1997, viene prevista la tassazione per tali redditi. Inoltre, vengono esclusi i c.d. immobili merce, nonché quelli c.d. strumentali dalle soglie rilevanti per l'imposizione in Italia delle plusvalenze derivanti dalle relative cessioni. Infine, vengono escluse dall'applicazione delle norme sulla tassazione in Italia anche le plusvalenze realizzate da OICR di diritto estero istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.
100-105	Assegnazione agevolata ai soci e trasformazione agevolata Viene previsto un regime agevolato per le Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022. Analogo regime agevolato si applica alle società, aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici. Regime agevolato Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dell'8%, elevata al 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva del 13%. Limitatamente agli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità di cui all'articolo 52, comma 4, primo periodo, D.P.R. 131/1986. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9, Tuir, o, in alternativa, utilizzando i moltiplicatori di cui sopra, è computato in misura non inferiore a uno dei 2 valori. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.

	Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni relative al trattamento fiscale degli utili previste dall'articolo 47, commi 1, secondo periodo e dal 5 all'8, Tuir, relativi alla presunzione di distribuzione degli utili di esercizio, nonché in tema di distribuzione di beni ai soci e trattamento fiscale di dette assegnazioni; tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute. Ai fini dell'imposta di registro, le aliquote relative alle assegnazioni e alle cessioni ai soci sono ridotte alla metà mentre quelle ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. L'imposta sostitutiva deve essere versata: - in misura pari al 60% entro il 30 settembre 2023; e - in misura pari al 40% entro il 30 novembre 2023 con i criteri di cui al D.Lgs. 241/1997.
106	Estromissione beni imprese individuali Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 121, L. 208/2015, relative all'estromissione agevolata dei beni dalle imprese individuali si rende applicabile anche ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024. Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.
107-109	Rideterminazione terreni e partecipazioni sociali Viene riproposta la possibilità di procedere alla rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, dei terreni agricoli e di quelli edificabili, posseduti al 1° gennaio 2023, versando un'imposta sostitutiva del 16%. Il versamento deve essere effettuato nel termine del 15 novembre 2023 in unica soluzione o in un massimo di 3 rate annuali di pari importo, nel qual caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. Anche la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 15 novembre 2023.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Sodiet Consulting S.r.l.



